

**REGOLAMENTO DEI CORSI MASTER UNIVERSITARI
DI PRIMO E DI SECONDO LIVELLO**

*(in attuazione del Regolamento Didattico di Ateneo
di cui al d.r. n. 163 del 29 maggio 2009)*

emanato con D.R. n. 138 del 26 luglio 2010

ART. 1 Ambito di applicazione

- 1.1** Il presente regolamento, redatto in attuazione dell'art. 3 del Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con decreto del Rettore n 163 del 29 maggio 2009, si applica ai Corsi Master universitari di primo e di secondo livello, rispettivamente successivi alla laurea ed alla laurea specialistica o magistrale, come corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente a conclusione dei quali sono rilasciati rispettivamente: il "Master universitario di primo livello" e il "Master universitario di secondo livello". Tali Master possono essere rilasciati anche in convenzione con altri enti pubblici o privati, italiani o stranieri.

ART. 2 Finalità dei Corsi Master universitari

- 2.1** I Corsi Master universitari sono istituiti per fornire conoscenze e sviluppare competenze ed abilità professionalizzanti rispetto ad una specifica funzione o disciplina o ad uno specifico settore.

CAPO I CARATTERISTICHE DEI CORSI MASTER UNIVERSITARI

ART. 3 Modello didattico, attività formative-piano studi

Modello didattico

- 3.1** L'attività didattica è volta a sviluppare le competenze del "saper fare" oltre che del "sapere" e a sviluppare le capacità di lavoro di gruppo oltre che individuali. A tal fine, oltre alla didattica frontale tradizionale (lezioni), il modello didattico prevede:
- didattica attiva con forte coinvolgimento dello studente, attraverso lavori individuali o di gruppo, eventualmente guidati da tutor, (esercitazioni, discussioni di casi, utilizzo di tecniche simulate e di role playing, ecc.)
 - attività utili per l'inserimento nel mondo del lavoro ed attività volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il Master universitario può dare accesso.
- Potrebbe inoltre essere prevista attività didattica con modalità e - learning.

Attività formative – piano studi

- 3.2** Le attività formative del piano studi dei corsi Master universitari ed il relativo impegno dello studente sono quantificate in un minimo di 60 e un massimo di 70 crediti. Ad ogni credito formativo relativo ad insegnamenti, corrisponde una quantità di otto ore dedicate all'attività didattica frontale (lezioni). Nell'ipotesi in cui siano previste attività di esercitazione e testimonianze il rapporto tra credito/ore aula può essere di 1 a 10. In ogni caso il numero di ore di didattica d'aula (lezioni, esercitazioni, testimonianze) a carico dello studente non può essere superiore a 500 (ed inferiore a 400).
- 3.3** Le attività formative del piano studi sono articolate in:
- insegnamenti;
 - altre attività formative quali ad esempio tirocini, progetti, seminari, lavoro finale.
- 3.4** Gli insegnamenti e le altre attività formative possono essere svolte in tutto o in parte in lingua straniera.
- I corsi master universitari prevedono diverse tipologie di insegnamenti:
- insegnamenti obbligatori, indispensabili al conseguimento del Master Universitario e presupposto per il raggiungimento dell'obiettivo formativo del corso di studio, che conseguono automaticamente dal curriculum del corso di studi al curriculum individuale;
 - insegnamenti opzionali/di percorso, liberamente scelti dallo studente tra quelli offerti dal corso Master, sulla base delle regole definite annualmente dal corso stesso.
- Possono essere frequentati e sostenuti insegnamenti in sovrannumero liberamente scelti dallo studente fra quelli offerti dal corso Master.
- I Corsi Master Universitari possono inoltre offrire insegnamenti omogeneizzanti/propedeutici, finalizzati al recupero di eventuali debiti formativi all'ingresso, corrispondenti al massimo a 90 ore di didattica d'aula.
- Tali insegnamenti non comportano il riconoscimento di crediti.

ART. 4 Requisiti e modalità di ammissione

4.1 Per l'accesso ai corsi master di primo livello è richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

- laurea di cui al D.M. n. 509/99 o al D.M. n. 270/04
- diploma universitario di cui alla legge 341/90
- diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti il d.m. 509/99
- altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.

Per l'accesso ai master universitari di secondo livello è richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

- laurea specialistica di cui al D.M. 509/99,
- laurea magistrale di cui al D.M. 270/04
- diploma di laurea di cui alla legge 341/90
- titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.

Il riconoscimento dell'idoneità dei titoli di studio conseguiti all'estero ai soli fini dell'ammissione ai corsi master universitari e' disposto dalla Commissione appositamente nominata, nel rispetto degli accordi internazionali e delle disposizioni normative in materia.

4.2 L'ammissione ai corsi master universitari è subordinata al superamento di una selezione disciplinata in sede di programmazione didattica annuale e dal Direttore del Corso Master di riferimento. Possono costituire – tra gli altri - criteri di riferimento: il curriculum universitario ed extrauniversitario precedente, i risultati di apposite prove comprensive di test e colloquio individuale. Le modalità di somministrazione dell'eventuale test attitudinale e la tempistica di selezione – ammissione sono definite in sede di programmazione annuale della didattica.

4.3 Possono partecipare alla selezione di cui al comma precedente anche coloro che sono candidati a conseguire il titolo richiesto per l'accesso. In caso di esito positivo della selezione, tali candidati saranno immatricolati con riserva sul conseguimento del titolo. La riserva sarà sciolta con esito favorevole a condizione che conseguano il titolo richiesto per l'accesso entro 90 giorni dall'inizio delle attività didattiche. Oltre tale periodo, l'immatricolazione sarà annullata d'ufficio.

4.4 Possono perfezionare l'immatricolazione solamente i candidati che abbiano conseguito almeno 160 dei 180 crediti necessari al conseguimento della laurea di primo livello (per MU di I livello) e i candidati che abbiano conseguito almeno 90 crediti dei 120 crediti necessari per il conseguimento della laurea di secondo livello (per MU di II livello),

4.5 In mancanza dei requisiti di cui al precedente punto 4.1, è possibile l'iscrizione ai corsi Master Universitari esclusivamente in qualità di "uditore," senza la possibilità di effettuare esami, a condizione che il candidato abbia superato la prescritta selezione (art. 4.2). Ai candidati iscritti in qualità di uditori è rilasciata apposita attestazione.

4.6 Il numero degli ammessi ai sensi del comma 4.4 non può complessivamente superare il 10% del numero programmato per classe; tale quota va sommata al numero programmato per classe. In sede di programmazione didattica potranno essere comunque valutate motivate richieste di innalzamento della quota suddetta in particolare per programmi rivolti al mercato internazionale.

4.7 E' possibile la partecipazione di studenti a singoli insegnamenti/moduli del programma. L'offerta degli insegnamenti/moduli e le relative modalità di iscrizione sono definite dalla direzione del corso, nel quadro delle indicazioni della programmazione didattica.

ART. 5 Frequenza alle attività formative

5.1 La frequenza da parte degli iscritti alle varie attività in cui si articola il Corso Master universitario è obbligatoria. Per il conseguimento del titolo è comunque richiesta una frequenza pari ad almeno l'80% dell'attività didattica d'aula del corso. La rilevazione della frequenza è effettuata secondo le modalità ritenute opportune dalla Direzione del corso.

ART. 6 Conseguimento dei crediti e verifiche di profitto. Conseguimento del Master Universitario, prova finale e valutazione finale

Conseguimento dei crediti

6.1 Il conseguimento dei crediti corrispondenti all'articolazione delle varie attività formative è subordinato a verifiche di accertamento delle conoscenze e competenze acquisite, con valutazione in trentesimi per gli insegnamenti e con valutazione positiva o negativa per le altre attività formative.

Verifiche di profitto

6.2 Le verifiche dell'apprendimento accertano l'adeguata preparazione degli studenti al fine dell'acquisizione dei crediti corrispondenti alle varie attività formative.

Le modalità di svolgimento di tali verifiche sono indicate nel programma del corso e possono trovare regolamentazione di dettaglio nelle indicazioni fornite in classe dal docente o negli avvisi diffusi dalla segreteria del Corso Master.

Gli insegnamenti possono prevedere verifiche in itinere e prove di verifica al termine di ciascun modulo (esami).

Gli esami e le altre verifiche di profitto sono pubblici. L'esito dell'esame può essere affisso in apposite bacheche.

L'esito dell'esame è verbalizzato con votazione espressa in trentesimi ed è registrato nella carriera dello studente, tenuta dalla Segreteria studenti.

Durante lo svolgimento delle prove lo studente può ritirarsi; in tal caso la prova si considera non conclusa e l'esame privo di esito. Il ritiro dalla prova equivale ad una non partecipazione all'esame.

In una prova d'esame che si svolge esclusivamente per iscritto, sia essa prova parziale o prova unica, il ritiro è effettuato non consegnando il compito al termine della prova oppure consegnando il compito con la notazione "ritirato".

In una prova orale lo studente ha la facoltà di ritirarsi fino al momento in cui il docente non abbia dichiarato il voto.

Consegnare il compito scritto (sia esso prova parziale o prova unica) significa accettare il voto che sarà assegnato dal docente.

Le votazioni da 0 a 17 trentesimi costituiscono insufficienze. Le votazioni da 18 a 30 trentesimi costituiscono sufficienze e consentono allo studente l'acquisizione dei crediti previsti dal piano studi. Può essere attribuita la lode al candidato cui è stata assegnata la votazione di trenta trentesimi.

Per agevolare la comparazione internazionale, è possibile indicare, secondo le indicazioni definite in sede di programmazione didattica annuale, la traduzione in valori letterali delle votazioni espresse in trentesimi.

Sono certificati gli esami e le altre valutazioni superate, cioè registrate con votazione sufficiente/positiva.

Conseguimento del Master

6.3 Il conseguimento del Master universitario attesta che lo studente ha acquisito le conoscenze, l'abilità e le attitudini personali indicate negli obiettivi formativi del corso.

Il conseguimento del Master universitario, oltre che all'acquisizione di tutti i crediti formativi del relativo piano studi, è subordinato al superamento della prova finale.

Prova Finale

6.4 La prova finale deve tener conto della capacità degli studenti di risolvere problemi applicati e può consistere nella valutazione di un lavoro scritto e/o di una prova orale ovvero nella valutazione del percorso formativo complessivo dello studente.

È ammesso alla prova finale lo studente che abbia conseguito sufficienze in tutte le attività formative del corso. E' facoltà del Direttore e della Faculty del corso ammettere gli studenti che abbiano riportato fino a due insufficienze non gravi, al fine di effettuare – relativamente a tali attività – una valutazione collegiale definitiva.

La valutazione finale è espressa dal Direttore e dalla Faculty del corso in centodecimi.

Lo studente supera la prova finale quando consegue una votazione complessiva non inferiore a sessantasei centodecimi, con giudizio positivo assegnato alla prova finale.

L'assegnazione del voto finale tiene conto delle valutazioni conseguite nelle attività formative precedenti, in particolare della media ponderata delle votazioni in trentesimi, espressa in centodecimi, cui è possibile aggiungere fino ad un massimo di otto centodecimi, avuto riguardo

alle altre attività svolte (tirocinio, field project, lavoro finale, ecc.) e alla valutazione complessiva dello studente.

Contribuiscono al calcolo della media ponderata anche gli esami in sovrannumero eventualmente svolti dallo studente fino ad un massimo di due. A tal fine sono considerati i due voti più alti e, a parità di voto, quello relativo all'insegnamento con più crediti.

Qualora il voto finale sia centodieci, può essere concessa la lode.

Norme di comportamento

6.5 Tutti gli studenti iscritti all'Università sono tenuti soddisfare gli impegni formativi assunti con l'iscrizione. Sono inoltre tenuti ad osservare comportamenti rispettosi del proficuo svolgimento delle attività didattiche e del regolare svolgimento e autenticità delle prove di verifica del profitto (esami o tesi), della integrità personale, nonché della dignità altrui e dell'integrità del decoro dei luoghi nei quali si svolge l'insegnamento, la ricerca ed in generale la vita universitaria, considerati valori cardini della vita accademica.

La violazione dei doveri di comportamento di cui al comma precedente del presente Articolo comporta la responsabilità disciplinare dello studente senza pregiudizio delle eventuali ulteriori sanzioni di legge.

1) In occasione dello svolgimento delle prove di esame o di altre prove di verifica del profitto, gli studenti devono attenersi alle seguenti disposizioni:

- prima di iniziare le prove di esame, lo studente:

a) deve sottoporsi ad identificazione personale, esibendo al docente responsabile dello svolgimento della prova il proprio tesserino universitario e un documento di identità in corso di validità;

b) deve recarsi al posto assegnato dal docente responsabile privo di materiale diverso da quello strettamente necessario allo svolgimento della prova. È fatto divieto ai candidati di portare nell'aula dove si svolge la prova di esame qualsiasi tipo di ausilio didattico o elettronico (a titolo esemplificativo: manuali, dispense, fogli propri, libri o pubblicazioni, telefoni cellulari, computer palmari o altri dispositivi elettronici);

c) deve attendere il momento di avvio della prova prima di affrontare il tema d'esame;

d) non deve cercare di ottenere il testo d'esame con anticipo rispetto all'avvio della prova;

e) deve apporre la propria firma, nonché l'indicazione di nome, cognome e n. matricola, su ogni foglio di svolgimento della prova d'esame;

- durante lo svolgimento della prova, lo studente:

f) è tenuto al silenzio. In particolare, ma non esclusivamente: gli studenti non devono parlare tra di loro, né con altre persone presenti in aula, né ragionare ad alta voce o comunque fare rumore, anche per non disturbare i compagni. Tale divieto vale anche per gli studenti che hanno terminato la loro prova d'esame, fintanto che rimangono in aula. Lo studente che ha necessità di rivolgere domande al docente deve alzare la mano ed attendere che l'esaminatore si avvicini al suo posto;

g) è tenuto a non utilizzare alcun ausilio o supporto esterno di qualsiasi tipologia o natura (cartacea o elettronica) se non autorizzato dal docente. A titolo esemplificativo: lo studente è tenuto a non copiare da altri candidati, non deve muoversi dal posto assegnato, non può osservare la prova d'esame di altri studenti, non deve contattare o tentare di contattare in alcun modo altre persone, anche non presenti in aula. È fatto divieto agli studenti di utilizzare nell'aula dove si svolge la prova di esame qualsiasi tipo di ausilio didattico o elettronico se non espressamente autorizzato dal docente (a titolo esemplificativo: manuali, dispense, fogli propri, libri o pubblicazioni, telefoni cellulari, computer palmari o altri dispositivi elettronici);

- h) deve rimanere in aula per tutto e solo il tempo strettamente necessario per lo svolgimento delle sue prove di esame. A titolo esemplificativo: lo studente deve rimanere in aula durante lo svolgimento della prova d'esame, salvo diversa disposizione del docente; lo studente non deve interrompere lo svolgimento delle prove di esame in corso, durante la sessione, salvo cause di forza maggiore, nel qual caso informerà il docente, chiedendone l'autorizzazione a interrompere la prova d'esame. Il docente riferirà dell'allontanamento anticipato nel verbale d'esame. Al termine della prova e prima di uscire dall'aula, lo studente deve riconsegnare tutti i materiali ricevuti o prodotti per l'esame (ivi comprese le minute);
 - i) è tenuto a rispettare il limite di tempo definito dal docente responsabile. Nel caso in cui tale tempo venisse superato, la prova d'esame sarà automaticamente considerata non valida (e quindi ritirata, ma non corretta). Il docente responsabile darà segnalazione del ritardo nella consegna dell'elaborato nel verbale d'esame;
 - j) è tenuto a rispettare le indicazioni fornite dai docenti esaminatori;
 - al termine della prova, lo studente:
 - k) deve riconsegnare l'elaborato svolto e la prova d'esame al docente esaminatore e lasciare l'aula.
- 2) Per tutelare la regolarità dello svolgimento degli esami, ogni violazione delle norme sopra enunciate, comporterà l'immediato annullamento della prova d'esame sostenuta dallo studente, che non sarà corretta, nonché la specifica annotazione da parte del docente sul verbale d'esame. Tutti i verbali d'esame con la registrazione di episodi di irregolarità saranno trasmessi d'ufficio alla Commissione provvedimenti disciplinari, che – vagliati i fatti – potrà avviare l'istruttoria e proporre la sanzione disciplinare commisurata alla gravità del fatto accertato, senza esclusione delle eventuali ulteriori sanzioni di legge.

CAPO II ISTITUZIONE, STRUTTURA E VALUTAZIONE DEI CORSI MASTER UNIVERSITARI

ART. 7 Istituzione, attivazione, durata

- 7.1** L'istituzione, la prima attivazione e l'attivazione di edizioni successive sono approvate secondo quanto previsto dall'art. 13.2 del Regolamento Didattico di Ateneo.
- 7.2** La durata dei Corsi Master universitari di primo e di secondo livello è di norma annuale. L'avvio dell'attività didattica avviene – di norma – nel mese di settembre o nel mese di gennaio.

ART.8 Corsi Master Universitari su commessa, accordi di cooperazione, M. Phil. - Master of Philosophy

Corsi Master Universitari su commessa: definizione e aspetti peculiari

- 8.1** I Corsi Master Universitari su commessa sono erogati per un unico committente in favore dei suoi dipendenti/collaboratori (e pertanto a mercato chiuso) dalla Scuola di Direzione Aziendale dell'Università Bocconi.
I Corsi Master Universitari su commessa possono essere erogati esclusivamente per soggetti istituzionali particolarmente qualificati, con i quali l'Università Bocconi intrattiene o desidera intrattenere duraturi rapporti di collaborazione di ampio respiro.
- 8.2** I corsi di cui al comma precedente sono programmi formativi istituiti ed attivati sulla base del precedente art. 7, limitatamente al progetto formativo ed al piano degli studi, anche in momenti diversi dalla tempistica dalla programmazione didattica.
Il Rettore e/o il Dean possono autorizzare, sulla base di un progetto di massima, l'avvio di trattative con i committenti, dandone informativa al Consiglio Accademico, ferme restando la formalizzazione dell'accordo e l'approvazione del corso.

Accordi di cooperazione: definizione ed aspetti peculiari

8.3 Sono oggetto del presente articolo gli accordi di cooperazione nazionale ed internazionale conclusi tra l'Università Bocconi e Atenei o altre Istituzioni di livello universitario finalizzati:

- alla progettazione e realizzazione congiunte di corsi master universitari per il rilascio di doppi titoli o di titoli congiunti da parte delle istituzioni partner;
- alla definizione di comuni programmi di studio che consentano il riconoscimento delle attività svolte, finalizzato o meno al rilascio di titoli da parte delle istituzioni partner.

Gli accordi di cooperazione di cui sopra si perfezionano in forma di convenzione, previa deliberazione del Consiglio Accademico e approvazione del Consiglio di Amministrazione, convenzione sottoscritta – per l'Università Bocconi – secondo le disposizioni interne sulla rappresentanza legale. Tali accordi devono contenere le seguenti indicazioni:

- la qualificazione, nel sistema di istruzione universitaria di appartenenza, delle istituzioni parte dell'accordo;
- le obbligazioni rispettivamente assunte;
- la durata dell'accordo e le condizioni per il rinnovo

Qualora la convenzione sia finalizzata al rilascio, da parte delle istituzioni partner, di un Master congiunto o di un doppio Master, la stessa deve indicare:

- la denominazione ed il livello del Master rilasciato dall'Università Bocconi (Master Universitario di I/II livello) e dall'istituzione/i partner;
- il curriculum formativo integrato costituito dalle attività formative previste nei rispettivi corsi di studio e riconosciute egualmente valide per il raggiungimento dei comuni obiettivi formativi;
- le modalità per il conseguimento del Master;
- i criteri e le modalità per la selezione degli studenti destinatari;
- le modalità per la gestione amministrativa degli studenti, il pagamento di tasse e contributi e il rilascio del Master.

M.Phil. - Master of Philosophy

8.4 I corsi master universitari di secondo livello, indicati in inglese con l'espressione "M.Phil. - Master of Philosophy", possono essere istituiti – su proposta del Coordinatore del Dottorato di Ricerca - con attività didattica mutuata dal primo anno del relativo corso di dottorato, per un minimo di 60 CFU corrispondenti ad un impegno complessivo per lo studente pari a 1.500 ore. Possono essere ammessi a tale Master:

- gli studenti già iscritti al relativo dottorato di ricerca che abbiano superato gli esami disciplinari previsti dal primo anno di corso e che – per qualsiasi causa - non conseguano o non possano conseguire il relativo dottorato di ricerca;
- gli "special student" del relativo corso di dottorato.

Nel caso del M.Phil. - Master of Philosophy il Direttore del Master universitario coincide con il coordinatore del Dottorato di Ricerca che lo propone.

ART 9 Struttura organizzativa

9.1 Il Direttore del corso è nominato ai sensi dell'art. 45 del Regolamento Generale di Ateneo.

9.2 Il Direttore assume la responsabilità del funzionamento del corso, assicura lo svolgimento di tutte le attività formative definite nella programmazione didattica del corso e presenta annualmente al Dean un rapporto sull'andamento del corso.

9.3 Il Direttore del corso può nominare un coordinatore, per la cura degli aspetti organizzativi. In mancanza di tale designazione l'organizzazione complessiva del corso compete al Direttore.

ART. 10 Quota d'iscrizione ed eventuali agevolazioni

10.1 I contributi universitari per ogni corso master sono annualmente definiti dal Consiglio di Amministrazione, che detta le disposizioni in materia di contributi universitari. Possono essere destinate risorse per istituire borse di studio ed altre agevolazioni per i frequentanti meritevoli.

ART. 11 Valutazione del corso Master

- 11.1** I risultati complessivi ed il livello qualitativo delle attività formative svolte nei corsi master sono oggetto di periodica analisi, secondo le modalità definite dal nucleo di valutazione di ateneo.

ART. 12 Norma finale

- 12.1** Il presente regolamento sostituisce il "Regolamento dei Corsi Master Universitari di primo e di secondo livello" di cui al d.r. n. 5655 del 23 luglio 2001), emanato con D.R. n. 5798 del 14.12.2001 e successive modifiche o integrazioni.